

## **Interrogazione n. 694**

*presentata in data 21 settembre 2018*

a iniziativa del Consigliere Rapa

**“Procedura mobilità in entrata Area Vasta n° 5 - Regione Marche”**

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che:

- con determinazione del direttore Generale dell'ASUR n° 680 del 20 novembre 2017 veniva indetto avviso di mobilità per il personale del Comparto e della Dirigenza;
- con determinazione del direttore Generale dell'ASUR n° 205 del 13 aprile 2018 venivano approvati gli atti relativi al lavoro delle commissioni di valutazione dei candidati;
- a seguito degli atti suddetti con determinazione del Direttore dell'Area Vasta 2, n° 981 del 27 giugno 2018 veniva espresso l'assenso alla mobilità in ingresso, di una dirigente assegnando la stessa alla UOC Supporto all'Area Politiche del Personale;

Considerato che:

- la dirigente in parola, già dirigente della Regione Abruzzo, sembra anche essere in condizione di incompatibilità per il concomitante ruolo di Consigliere comunale presso il comune di cui era alle dipendenze (art. 12, comma 3, D.Lgs n° 39/2013: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.”);

- detta dirigente non esercita attualmente la sua funzione presso il comune di provenienza, essendo in aspettativa dall'8 febbraio 2017 per tutta la durata della carica di Consigliere comunale nel medesimo comune;
- il “caso”, di incompatibilità, con riferimento all'incarico presso la Regione Abruzzo, è stato anche a suo tempo esaminato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delib. n. 1001 del 21 settembre 2016), la quale ha deliberato che “[...] - nel caso esaminato sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 39/2013 degli incarichi di Dirigente del Servizio Bilancio del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo e di Consigliere comunale della città di Roseto degli Abruzzi (TE), avente una popolazione superiore a 15.000 abitanti; [...]”;
- l'A.N.A.C. aveva disposto, sempre con delibera n° 1001/2016, che il R.P.C. della Regione Abruzzo diffidasse l'interessata ad optare fra i due incarichi incompatibili e successivamente a dichiarare la decadenza dall'incarico di dirigente in caso di mancata opzione, nonché all'accertamento dell'eventuale mendacità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- il disposto dell'articolo 53, c. 1 bis del D.lgs 165/2001 prevede inoltre l'incompatibilità tra responsabilità politiche e incarichi dirigenziali in materia di gestione delle risorse umane;

per quanto sin qui descritto,

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

1. se era a conoscenza di tale situazione;
2. le motivazioni per le quali si è proceduto in tale indirizzo, date le premesse, piuttosto che rivolgersi magari alla valorizzazione di risorse interne;
3. se ritiene sussistente un'incompatibilità della dirigente in atti, con riferimento alla sua mobilità in ingresso, ovvero un'improcedibilità di tale mobilità, posto che la stessa non esercita al momento la sua funzione dirigenziale presso il comune di provenienza essendo in aspettativa per il concomitante incarico di Consigliere Comunale con il quale come dirigente sarebbe incompatibile.